



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE NR. 6 DEL 23/01/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'anno duemiladiciassette, addì ventitre del mese di gennaio Solita sala delle Adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio.

All'appello risultano presenti i consiglieri:

	Nominativo	Pres.	Quote		Nominativo	Pres.	Quote
1	ARGENTIERI SALVATORE	S	2	10	MASTACCHI MARCO	S	2
2	BOSELLI SARA	AG		11	MONACO CARLO	S	1
3	BRASA MASSIMO	S	1	12	SANTONI ALESSANDRO	S	2
4	BRUNETTI MAURO	S	2	13	STEFANINI MASSIMO	AG	
5	FABBRI MAURIZIO	S	2	14	TANARI MARIA ELISABETTA	S	2
6	FRANCHI ROMANO	S	2	15	VITALI GIORGIO	S	1
7	GNUDI MASSIMO	S	2	16	CAVALLINA DARIO	AG	
8	LEONI GRAZIELLA	S	2	17	DI BELLA KATYA	S	1
9	MARCHIONI RITA	S	1	18	DI NATALE ELISABETTA	S	1

A: assenti AG: assenti giustificati

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 3

Constatata la legalità dell'adunanza nella sua qualità di Presidente, il **Salvatore Argentieri** dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario il **Dott. Pieter J. Messino'**, in qualità di Segretario Direttore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Fungono da scrutatori i consiglieri Brunetti Mauro, Fabbri Maurizio, Di Bella Katya.

Il Presidente **Franchi** illustra il tema, evidenziando che la convenzione nasce da richieste formulate da altri Enti di aderire al servizio: in particolare Lizzano in B. e Monzuno.

Il consigliere **Di Bella** chiede invece come sia la situazione per gli altri Comuni dell'Alto Reno. Il Presidente **Franchi** osserva che a seguito dello scioglimento dell'Unione Alto Reno Lizzano ha già manifestato espressamente (con una deliberazione di Consiglio) la richiesta di adesione alla nostra Unione mentre Camugnano ha preso contatti per una soluzione analoga.

Il consigliere **Di Bella** chiede espressamente di poter partecipare alle trattative. Il Presidente **Franchi** osserva che non si tratta di trattative ma di percorsi procedurali nel rispetto delle norme regionali e statutarie che prevede un preciso confronto e passaggio in Consiglio dell'Unione.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO che:

- l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ha istituito il servizio di Centrale Unica di Committenza, quale soggetto aggregatore per lo svolgimento in forma associata delle procedure per l'aggiudicazione di beni, servizi e lavori per conto dei Comuni aderenti;
- l'art. 37 del d.lgs. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, dando atto che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, debba procedere secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

RILEVATO che:

- la predetta convenzione prevede che l'Unione, in relazione alle proprie capacità organizzative, possa stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione dei servizi di sua competenza;
- che diversi Enti hanno manifestato la volontà di convenzionarsi per aderire integralmente al servizio;
- l'art. 30 del t.u.e.l. prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni.

Visto lo schema di convenzione a tal fine predisposto, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- lo schema di convenzione disciplina le modalità di adesione al Servizio di Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, da parte di Enti terzi;
- la convenzione prevede la delega alla Unione dell'Appennino Bolognese delle funzioni, dei compiti e delle attività del servizio associato di Centrale di Committenza, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività;
- tale servizio gestirà le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per le quali la normativa vigente, ovvero l'autonoma scelta degli enti aderenti alla convenzione, preveda il ricorso allo svolgimento in forma aggregata di tali attività;
- l'assunzione degli impegni di spesa, la sottoscrizione degli accordi contrattuali e la gestione dei relativi rapporti rimangono a carico del singolo Comune;
- la responsabilità delle attività delegate, ivi compresa l'aggiudicazione definitiva e la gestione

dell'eventuale contenzioso giudiziario relativo alle fasi di gara, sarà a carico della Centrale di Committenza;

- il costo per lo svolgimento del servizio è così determinato:
quota fissa a carico di ciascuno degli Enti aderenti;
quota variabile definita percentualmente sugli importi di gara (0,30% dell'importo a base di gara fino ad un max di € 2.500,00 per forniture di beni e servizi; 0,25% dell'importo a base di gara per lavori fino a importo di € 500.000,00, quota fissa di € 1.500,00 per importi a base di gara superiori ad € 500.001,00);
rimborso delle spese vive di gara a carico del Comune committente (es. spese di pubblicazione e contributo ANAC);
- lo schema di convenzione disciplina le modalità di scioglimento e recesso, i rapporti finanziari tra enti, le modalità di svolgimento del servizio e le modalità di pagamento della quota annuale di adesione, per la cui definizione, vi provvederà il Responsabile del Servizio nell'ambito della propria autonomia previa verifica in ordine al tempo necessario ad erogare i servizi, agli oneri conseguenti a tale maggiore attività, secondo una logica di equilibrio economico-funzionale di gestione del servizio e di bilanciamento delle esigenze degli Enti aderenti anche rispetto alla aggregazione del bisogno ed alla programmazione delle procedure di gara da avviare;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che la presente deliberazione è corredata di previsto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del riformulato art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Con voti così espressi:

Presenti in totale:	n. 14	Consiglieri	corrispondenti a:	n. 24	quote di voto di cui:
Sindaci		n. 9	corrispondente a:	n. 18	quote di voto;
Consiglieri di minoranza:	n. 6		corrispondenti a:	n. 6	quote di voto.

FAVOREVOLI	: quote n. 23
CONTRARI	: quote n. /
ASTENUTI	: quote n. 1 (Di Natale)

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa, lo schema di convenzione per l'adesione di Enti terzi al servizio associato di Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, allegato sub a) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il Responsabile della CUC provvederà di volta in volta, in relazione alle specifiche richieste di adesione, previa verifica in ordine al tempo necessario ad erogare i servizi, agli oneri conseguenti a tale maggiore attività, secondo una logica di equilibrio economico-funzionale di gestione del servizio e di bilanciamento delle esigenze degli Enti aderenti anche rispetto alla aggregazione del bisogno ed alla programmazione delle procedure di gara da avviare, adottando tutti gli atti conseguenti, con facoltà di inserire nell'atto, fatta salva la sostanza del negozio, così come risulta dal presente provvedimento, tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie e utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, ivi compresa la rimodulazione degli importi di adesione in funzione del costo del servizio.

Successivamente, con votazione unanime la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

(Provincia di Bologna)

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI E
L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA**

L'anno duemila....., il giorno del mese di , con la presente
scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge,

TRA

Il in qualità di Legale rappresentante del
Comune di (C.F., P.I.) con sede in
Via

e

Il Sig. ROMANO FRANCHI nato a Marzabotto (BO) il 11 aprile 1955, in
qualità di Legale rappresentante dell'Unione dei Comuni dell'Appennino
Bolognese (C.F. 91362080375, P.I. 03346851202) con sede in Vergato (BO)
Piazza della Pace n. 4;

PREMESSO CHE,

- la Regione Emilia Romagna con la legge regionale n. 21/12 ha
introdotta misure di riforma organizzativa e funzionale, al fine di
elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre
complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e
finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti ad assicurare
l'adeguamento delle funzioni amministrative sul territorio
regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed

adeguatezza, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale emanate dal legislatore nazionale;

- tra le finalità perseguite dalla Regione Emilia Romagna si prevede la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse, nonché l'attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell'intera funzione;
- l'art. 1 del D.L. 6 luglio n.95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296
- l'art. 3 comma 1 lett. i) del d.lgs. 50/2016 definisce "*La centrale di committenza*" come un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- l'art. 3 comma 1 lett. l) del d.lgs. 50/2016 definisce «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:
 - 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
 - 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- l'art. 3 comma 1 lett. m) del d.lgs. 50/2016 definisce «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione

di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- l'art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 50/2016.
 - l'art. 37 comma 3 del d.lgs. 50/2016 dispone che “le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante

aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”

- l'art. 37 comma 4 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e per le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- l'art. 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94 e l'art. 1 comma 450 della L. 296/06 hanno stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'acquisizione di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, tramite il mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- Il punto 1.3 delle linee guida di attuazione ANAC n° 4 del 26/10/2016 recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» stabilisce che “restano fermi gli obblighi di

utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza”;

- l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, subentrando all'estinta Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, ha istituito il servizio Associato di Centrale Unica di Committenza per gli enti aderenti;

TENUTO CONTO:

che il Comune sopra descritto, non aderente all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, ha comunque espresso la volontà di aderire al servizio associato di Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni per la gestione associata, mediante delega alla medesima, delle funzioni, dei compiti e delle attività della Centrale Unica di Committenza, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività;

che con la convenzione le parti che la sottoscrivono intendono definire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina le modalità per l'adesione del Comune di _____ al servizio di Centrale unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, ai sensi all'art. 37 comma 6 del D.Lgs.

50/2016, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto in specifiche norme di settore.

2. Con la presente convenzione l'Ente aderente intende:

- avvalersi di una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure;
- ottenere economie di gestione, mediante specifica programmazione di tipo condiviso, aggregando i fabbisogni e concentrando in un unico procedimento l'acquisizione di forniture e servizi di identica natura e di interesse di due o più Enti;
- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza;
- perseguire la semplificazione del procedimento;
- perseguire la standardizzazione della modulistica e dei procedimenti.

3. Tale servizio gestirà le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per le quali la normativa vigente, ovvero l'autonoma scelta degli enti aderenti, preveda l'esperimento di una procedura di gara, senza limiti di importo, previa pubblicazione di bando o con lettera di invito. Sono esclusi, di norma, gli affidamenti di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, (affidamenti fino a 40.000,00 EURO al netto dell'IVA), salva diversa valutazione degli Enti aderenti.

4. In ogni caso le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, verranno effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in premessa espressamente richiamate.

ART. 2 MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di tutte le funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con

decorrenza dal Non sono ammissibili adesioni parziali alla presente convenzione.

2. Da tale data l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all'art.1, qualora alla data di cui al precedente comma non sia già stato pubblicato il bando o inviata la lettera di invito.

3. Gli organi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri dettati dalla presente convenzione e dal regolamento di cui all'art. 4.

4. L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese:

- esercita le competenze delegate dai Comuni, per il tramite di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia;
- svolge le attività e le funzioni delegate dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni deleganti, secondo quanto previsto ed indicato all' art. 9 della presente convenzione;
- svolge ed esercita le predette attività utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali come previsto al successivo art. 5.

ART. 3 FUNZIONI DI COMPETENZA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. Il servizio di Centrale Unica di Committenza è privo di personalità giuridica ed è dotato unicamente di autonomia operativa, funzionale agli Enti associati nelle forme di cui alla presente convenzione.

2. Sarà compito della Centrale Unica di Committenza provvedere a:

- valorizzare e promuovere la gestione associata degli appalti di interesse comune per gli Enti aderenti allo scopo di aggregare i bisogni,

soddisfare criteri di economicità ed efficacia, accrescere visibilità ed acquisire maggior peso contrattuale negli acquisti dei servizi e delle forniture;

- acquisire, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. e art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, la determinazione a contrattare dei singoli Enti aderenti corredata degli annessi capitolati tecnici;
- predisporre, sottoscrivere, pubblicare ed approvare con apposita determinazione, gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere invito garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
- collaborare con i responsabili dei singoli Comuni per la formazione dell'elenco delle ditte da invitare nei casi di gare informali;
- omogeneizzare gli atti e dell'iter procedurale degli Enti;
- adeguare e semplificare la modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
- effettuare costante e adeguato aggiornamento legislativo e formativo;
- nominare le commissioni di gara assicurando il regolare svolgimento dei lavori;
- procedere all'approvazione dei verbali e della graduatoria delle gare;
- adottare la determinazione di aggiudicazione senza impegno di spesa, fermo restando l'assunzione del relativo impegno di spesa da parte dell'Ente interessato;
- trasmettere ai singoli enti le risultanze di gara riservandosi successiva comunicazione di efficacia della suddetta aggiudicazione;
- gestione del contenzioso relativo alle fasi procedurali di propria competenza;

- svolgere attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;
- formare e gestire, su richiesta dei Comuni aderenti, l'elenco dei fornitori per la fornitura di beni e servizi inferiori alla soglia di cui all'art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016;
- può curare su richiesta degli Enti aderenti le comunicazioni relative al Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativamente alle attività delegate;

3. La Centrale Unica di Committenza al ricevimento della determinazione a contrattare sopra indicata, prima di avviare qualsiasi procedimento, verificherà se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 o mediante il mercato elettronico (Me.Pa. Acquistinrete PA o IntercentER).

In tal caso la Centrale di Committenza ne darà comunicazione all'Ente interessato, che provvederà autonomamente.

ART. 4 REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. L'organizzazione ed il funzionamento del servizio Associato di centrale Unica di Committenza sono definiti nel regolamento approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, acquisito il parere favorevole di ciascuno dei Comuni aderenti.
2. Eventuali variazioni del predetto Regolamento sono adottate dalla Giunta dell'Unione, previo parere degli Enti aderenti.

3. Il regolamento definisce nel dettaglio le funzioni e l'organizzazione attribuite alla Centrale Unica di Committenza e quella di competenza dei singoli Comuni.
4. L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese provvederà all'individuazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza i cui compiti e responsabilità sono stabilite nel regolamento di organizzazione di cui ai precedenti commi.
5. Nel regolamento sono altresì individuate le modalità per l'erogazione degli incentivi da riconoscere al personale della Centrale Unica di Committenza per i compiti svolti nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 113 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 5 FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI

1. Rimane di competenza dei singoli Comuni aderenti:
 - la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 - la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
 - l'approvazione della determina a contrarre di cui all'art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016;
 - la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
 - la gestione di tutte le fasi di esecuzione contrattuale, successive all'aggiudicazione;
 - la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo;
 - tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla Centrale Unica di Committenza

della presente convenzione ed esplicitate nel regolamento di cui all'art. 4.

2. I Comuni aderenti si impegnano a:

- rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con la Centrale Unica di Committenza così come definiti nel regolamento di cui all'art. 4;
- mettere a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni funzionali al corretto esperimento delle procedure di gara, ivi compresa documentazione tecnica, progettuale, etc...;
- previo accordo fra gli Enti, in esecuzione al successivo articolo 6, mettere a disposizione, mediante comando o in altra forma, l'unità di personale presso l'Unione dei Comuni, anche a tempo parziale, per tutta la durata della presente convenzione;
- a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato;
- a comunicare alla Centrale Unica di Committenza, entro il 30 Novembre di ogni anno, fatto salva la possibilità in corso d'anno di apportare modifiche e/o integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e programmare le attività del servizio associato.

ART. 6 SEDE E DOTAZIONE ORGANICA

1. La Centrale Unica di Committenza ha sede presso l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.

2. La dotazione di personale assegnata al servizio è definita dall'Unione, in funzione della programmazione delle attività previste.

3. In caso di necessità per lo svolgimento dei compiti delegati, la dotazione può essere integrata prioritariamente avvalendosi del personale che i Comuni aderenti trasferiscono/comandano e/o convenzionano con l'Unione dei Comuni.

4. La struttura della Centrale Unica di Committenza può avvalersi, sotto il profilo gestionale, di consulenza e di monitoraggio, di un gruppo di Coordinamento tecnico composto da un rappresentante dell'Unione dei Comuni e da due rappresentanti dei Comuni aderenti, scelti in caso di mancato accordo fra i Comuni aderenti, dall'Unione dei Comuni.

ART. 7 RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

1. L'Unione dei Comuni provvede annualmente entro il 31 dicembre, a comunicare ai Comuni aderenti, la proposta adottata dalla Giunta del bilancio preventivo delle funzioni della Centrale Unica di Committenza relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività ad essa delegate, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, comprese quelle a carico dei Comuni aderenti.

2. L'Unione dei Comuni predispone entro le annuali scadenze previste per i conseguenti adempimenti di bilancio un preconsuntivo della spesa da trasmettere ai singoli Comuni per gli opportuni assestamenti di bilancio.

3. L'Unione dei Comuni predispone, entro il mese di Febbraio, il rendiconto analitico della gestione dell'anno precedente con il relativo riparto

definitivo delle spese sostenute ed a inviarlo ai Comuni aderenti i quali dovranno provvedere entro 60 giorni al versamento delle somme richieste. Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate per iscritto all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. Le eventuali divergenze saranno risolte dalla Giunta dell'Unione dei Comuni, integrata con i Sindaci dei Comuni aderenti.

Art.8 RIPARTO DELLE SPESE

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il suo funzionamento.

2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione dei Comuni e saranno ripartite tra gli Enti che fruiscono dei servizi resi dalla Centrale Unica di Committenza. Il riparto delle spese anzidette è così determinato:

- quota fissa a carico degli Enti aderenti, definita in fase iniziale nella misura di € 4.000,00;
- quota variabile definita percentualmente sugli importi di gara, come segue:
 - 0,30% dell'importo a base di gara fino ad un max di € 2.500,00 per forniture/concessioni di beni e servizi;
 - 0,25% dell'importo a base di gara per lavori fino a importo di € 500.000,00;
 - quota fissa di € 1.500,00 per importi a base di gara superiori ad € 500.001,00);
- per le procedure prive di importi a base di gara è prevista una quota fissa per ogni Ente aderente alla procedura di € 500,00.

3. Le specifiche quote di spettanza di ciascun Ente aderente dovranno tenere conto della spesa del personale eventualmente comandato presso la Centrale Unica di Committenza.

4. Le spese vive interessanti l'acquisizione di un lavoro, servizio o fornitura, quali ad esempio: spese di pubblicazione, affidamenti di incarichi o di consulenze, rimangono a totale carico dell'Ente interessato e dovranno essere rimborsate all'Unione dei Comuni a seguito della rendicontazione di cui all'art. 7 comma 3.

5. La quota fissa, così pure i criteri percentuali di cui al comma 2 potranno essere oggetto di adattamento, revisione o rimodulazione con il consenso degli Enti aderenti alla presente convenzione, a seguito della stima delle spese di gestione conseguente alla programmazione delle attività del servizio in funzione del numero di enti aderenti.

ART.9 CONTENUTI E PERIODICITA' DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI COMUNI ADERENTI

1. L'Unione dei Comuni adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni semestrali sull'andamento della gestione da trasmettersi ai Comuni aderenti.

2. La competenza per la verifica del funzionamento della Centrale Unica di Committenza, è della Giunta dell'Unione dei Comuni, integrata con i Sindaci dei Comuni aderenti, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

3. Alla seduta di Giunta potrà essere invitato il Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

ART.10 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione dei Comuni potrà stipulare convenzioni con altri Enti o soggetti privati, quest'ultimi in quanto tenuti all'osservanza in tutto o in parte del codice dei contratti, per l'erogazione di servizi di competenza della Centrale Unica di Committenza.

2. La presente convenzione è pertanto aperta alla adesione di altri Enti appartenenti alla nuova Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, senza necessità di ulteriori atti da parte degli Enti originariamente aderenti.

3. Gli Enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria stabilita dalla Giunta dell'Unione dei Comuni, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

ART.11 DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La delega delle funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza all'Unione dei Comuni e l'entrata in vigore delle presente convenzione decorrono dal termine indicato all'art. 2. La presente convenzione ha la durata di anni tre/cinque dalla data di sottoscrizione del presente atto sino al termine dell'esercizio finanziario dell'anno in cui spira il termine finale, e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli Enti che vi aderiscono.

ART.12 RECESSO E REVOCA DELLA DELEGA DELLE FUNZIONI

1. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Comune entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione dei Comuni, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi.

2. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

ART.13 CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART.14 REGISTRAZIONE

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. il Comune di

Firmato digitalmente

Per l'Unione dei Comuni
dell'Appennino Bolognese

Firmato digitalmente

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 6/2017**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Salvatore Argentieri

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.